

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 APRILE 1986

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali» (809)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE.....	Pag. 1, 2, 4 e <i>passim</i>
CALÌ (PCI)	8, 9, 13 e <i>passim</i>
CAVIGLIASSO, sottosegretario di Stato per la sanità	3, 4, 6 e <i>passim</i>
COLOMBO SVEVO (DC)	5, 19
COSTA (DC)	5, 18
IMBRIACO (PCI)	4, 10, 17
MURATORE (PSI), relatore alla Commissione	1, 4, 5 e <i>passim</i>
RANALLI (PCI)	3, 4
ROSSANDA (PCI)	6
SIGNORELLI (MSI-DN)	10

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad

azione ormonica e tireostatica negli animali» (809)
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla detenzione, sulla commercializzazione e sul divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica negli animali».

Riprendiamo la discussione sospesa il 25 marzo. Abbiamo concluso l'esame del provvedimento in sede di comitato ristretto e oggi dovremmo, ascoltando prima il relatore, portarlo a conclusione.

MURATORE, relatore alla Commissione. Cercherò di dire ancora qualcosa dopo le molte già dette su questo disegno di legge in sede di comitato ristretto, in Commissione e nelle audizioni.

L'ultima riunione del comitato ristretto si è svolta ieri pomeriggio perchè bisognava risolvere ancora alcune questioni relative alle penalità, visto che il Governo si era riservato di dare in merito il proprio parere. Nell'ultima seduta della Commissione mi ero

rimesso al Governo perchè si poneva un problema di uniformità con altri provvedimenti che riguardano sia gli alimenti che le frodi alimentari e perchè era stata richiamata in proposito anche una circolare del Ministero che invita appunto ad uniformare questo tipo di penalità. Questo non vuol dire, però a mio modo di vedere, che non si possa chiedere un adeguamento delle penalità stesse tenuto conto di certi reati e del fatto che la circolare risale al 1981.

Eravamo fermi agli articoli 6, 7 e 8 per quanto riguarda il consumo delle carni trattate per uso terapeutico. L'indagine effettuata attraverso l'incontro e l'audizione con gli esperti sia sul piano scientifico, sia sul piano zootecnico, sia su quello dell'interesse dei consumatori, ha fatto emergere che il problema è quello della intensificazione dei controlli.

In sede ristretta è stata redatta una nuova formulazione degli articoli 6, 7 e 8, recependo in proposito il parere espresso dalla Commissione agricoltura. Il Governo ha proposto una serie di emendamenti intesi a diminuire l'entità delle ammende; perciò il relatore chiede al Presidente di passare all'esame del resto dell'articolato nella speranza di approvare definitivamente il provvedimento in mattinata.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3, precedentemente accantonato. Ne do lettura con l'avvertenza che, in ossequio alle regole sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, vengono introdotte in tale articolo e nei successivi le conseguenti modificazioni di carattere puramente formale:

Art. 3.

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, è vietata la somministrazione agli animali da azienda, sotto qualsiasi forma o per qualunque via, di sostanze ad azione tireostatica e di sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena.

2. Nel caso di somministrazione agli animali da azienda di sostanze tireostatiche o di sostanze stilbeniche il contravventore è punito

con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

3. Nel caso di somministrazione di altre sostanze estrogene, diverse dagli stilbenici, o di sostanze ad azione androgena o gestagena il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

A questo articolo il rappresentante del Governo ha proposto due emendamenti; il primo inteso a sostituire al secondo comma le parole: «da lire 10 milioni a lire 100 milioni», con le altre: «da lire 5 milioni a lire 30 milioni»; il secondo inteso a sostituire al terzo comma le parole: «da lire 5 milioni a lire 50 milioni» con le altre: «da lire 2 milioni a lire 12 milioni».

CAVIGLIASSO, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo nel proporre questi emendamenti ha inteso soprattutto tener conto della circolare ministeriale del 1981 relativamente alla esigenza di uniformare le misure delle ammende a quelle previste negli altri settori delle frodi alimentari.

Anticipo che in proposito ho presentato i seguenti emendamenti:

all'articolo 4, sostituire le parole: «da lire 10 milioni a lire 100 milioni» con le altre: «da lire 10 milioni a lire 60 milioni»;

all'articolo 5, al quarto comma, sostituire le parole: «da lire 10 milioni a lire 100 milioni» con le altre: «da lire 5 milioni a lire 30 milioni»; al quinto comma, sostituire le parole: «da lire 5 milioni a lire 50 milioni» con le altre: «da lire 2 milioni a lire 12 milioni»;

all'articolo 6, all'ultimo comma, sostituire le parole: «da lire 10 milioni a lire 100 milioni» con le altre: «da lire 7 milioni a lire 42 milioni»;

all'articolo 8, all'ultimo comma, sostituire le parole: «da lire 5 milioni a lire 50 milioni» con le altre: «da lire 1 milione a lire 6 milioni»;

all'articolo 9, all'ultimo comma, sostituire le parole: «da lire 5 milioni a lire 50 milioni» con le altre: «da lire 1 milione a lire 6 milioni»;

all'articolo 10, all'ultimo comma, sostituire le parole: «da lire 10 milioni a lire 100 milioni» con le altre: «da lire 10 milioni a lire 60 milioni»;

all'articolo 13, all'ultimo comma, sostituire le parole: «da lire 10 milioni a lire 100 milioni» con le altre: «da lire 7 milioni a lire 42 milioni»;

all'articolo 17, all'ultimo comma, sostituire le parole: «da lire 10 milioni a lire 100 milioni» con le altre: «da lire 1 milione a lire 3 milioni»;

all'articolo 20, sostituire le parole: «da lire 500 mila a lire 2 milioni» con le altre: «da lire 1 milione a lire 3 milioni».

RANALLI. Vorrei fare una osservazione. Nel momento in cui l'Italia «dei veleni» costituisce l'oggetto principale dell'attenzione del paese e del mondo intero per quanto sta accadendo, mi sembra che una linea di maggiore severità potrebbe e dovrebbe rappresentare politicamente la scelta più consona allo stato di scuotimento dell'opinione pubblica e di preoccupazione esistente nel paese stesso. Mi sorprende, perciò, che proprio il Ministero della sanità, cui è da imputare più che agli altri la responsabilità della incapacità di vigilare e controllare una vasta rete di frodi alimentari, si presenti, sulla base di una uniformità prevista da una circolare, a sostenere una linea di attenuazione rispetto a quanto invece la sottocommissione aveva ritenuto di dover proporre.

Mi sembra di dover fare questa osservazione di carattere politico rilevando probabilmente ancora una volta una insensibilità da parte di questo Ministero della sanità rispetto a problemi che hanno assunto una dimensione così drammatica (stiamo piangendo dodici morti) da richiedere che questi fatti siano esaminati con una visione meno ordinaria e amministrativa, e più convinta della necessità di procedere con maggiori strumenti e fermezza di volontà.

Accolga questa osservazione, signor Sottosegretario, come manifestazione di una posizione politica molto precisa: il Governo, poi, continui a fare quello che vuole e se ne assuma la responsabilità.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Certamente il Governo è preoccupato per la situazione alla quale ha fatto riferimento il senatore Ranalli, però con le proposte da noi avanzate su questo provvedimento non era nostra intenzione porci su una linea di non severità. Abbiamo tentato di calibrare le proposte sulle penalità da introdurre in questo disegno di legge rapportandole alla normativa vigente in materia di frodi alimentari. Devo dire che nel provvedimento queste penalità sono state aumentate fino al triplo, se prendiamo come riferimento la legge n. 283 del 1962, aggiornata poi con la legge del 1981 che ha portato le sanzioni pecuniarie più gravi dai primitivi 20 milioni ai 60 milioni. Quindi, nel provvedimento al nostro esame, in relazione alla materia trattata nei vari articoli, siamo giunti al massimo delle penalità oggi previste per infrazioni che possono causare tossicità acuta per cattiva conservazione degli alimenti o per la loro alterazione.

In una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 5 febbraio 1986, al punto 6.1, che è quello che maggiormente ci interessa, si dice: «In termini distributivi dovrà porsi la massima attenzione ad evitare disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato comparabile. Le sperequazioni punitive incidono negativamente sulla funzione di prevenzione generale, perchè denunciano casualità ed eccentricità dell'incriminazione». Questa circolare è di richiamo generale su tutti i provvedimenti che possono essere approvati in Parlamento, riguarda quindi la legislazione in *itinere*.

Tenuto conto di questi tre riferimenti, abbiamo inteso perseguire una linea di severità, così come emergeva dal comitato ristretto, aumentando le pene che inizialmente erano previste nel disegno di legge e portandole al massimo delle pene oggi previste per infrazioni analoghe nel campo delle frodi alimentari. Le proposte che abbiamo voluto fare complessivamente, a proposito degli articoli che trattano questa materia, le abbiamo portate ieri in sede di comitato ristretto e sono fondamentalmente quelle che ho cercato brevemente di illustrare.

PRESIDENTE. A me sembra opportuno adottare alcuni criteri di uniformità nell'ambito della legislazione vigente. Tuttavia è vero anche che l'ultima normativa riguardante le sanzioni nel campo delle frodi alimentari risale al 1981, quindi bisognerebbe aggiornare questa materia, magari con l'ausilio competente della Commissione giustizia.

Riterrei pertanto utile l'approvazione di un ordine del giorno in cui fosse sottolineata l'esigenza di modificare il sistema sanzionatorio in misura più fortemente dissuasiva, tenuto anche conto dei recentissimi avvenimenti, in modo da elaborare una normativa più adeguata e severa per quanto riguarda il settore delle frodi alimentari in generale. Intanto, in questo provvedimento si dovrebbero prevedere le pene più gravi contemplate dalla normativa vigente, anche se il nostro è un settore particolare. Se anche i colleghi ed il relatore sono d'accordo possiamo presentare un ordine del giorno in questo senso ed accettare le proposte avanzate dal Governo, in maniera da andare incontro alle varie esigenze. Inoltre, così facendo, ci uniformeremo alle norme attualmente in vigore, cosa che reputo importante.

Vorrei conoscere il parere del relatore su questo punto.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, già nella mia breve introduzione ho affermato che, pur dovendo rispettare esigenze di uniformità con la normativa vigente, sono dell'avviso di anticipare in questo provvedimento pene pecuniarie più pesanti. Questo per due motivi: primo, perchè le norme vigenti risalgono al 1981; secondo, perchè non possiamo non tener conto dei gravi avvenimenti di questi giorni. Inoltre, non ritengo opportuno andare incontro agli interessi di persone che usano prodotti vietati per legge. Per questi motivi sono favorevole ad introdurre una sanzione che sia la più severa possibile.

La proposta del Governo tende ad uniformarsi alla normativa in vigore per altri tipi di frodi alimentari, ma io ritengo che con questo provvedimento si possa già procedere ad una revisione delle sanzioni cominciando

da questo particolare settore. Per quanto riguarda la circolare della Presidenza del Consiglio, devo dire che non può avere molto valore oggi, visto quello che sta accadendo con il vino al metanolo; ritengo che lo stesso, Presidente del Consiglio oggi sarebbe di diverso avviso. Mi rendo conto che le cifre da noi proposte sono molto alte, però di fronte a problemi di questa natura dobbiamo essere particolarmente severi. Non sostengo che sia necessario confermare il lavoro fatto fino a questo momento, ma sostengo che sia necessario usare finalmente le maniere forti. Non voglio arrivare a limiti estremi, anche se non dobbiamo dimenticare che la richiesta della pena dell'ergastolo per i sofisticatori del vino non ha scandalizzato nessuno.

RANALLI. Non ha scandalizzato nessuno perchè in quel caso quasi sicuramente è configurabile il delitto di strage.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. L'aumento delle ammende previste dall'articolo 3 del testo proposto dal comitato ristretto a mio parere è indispensabile. Noi speriamo che non si verifichi la contravvenzione che potrebbe far scattare queste ammende, ma se per caso questa contravvenzione dovesse verificarsi deve sussistere una penalità idonea a punire il contravventore. La previsione di ammende così elevate dovrebbe scoraggiare i contravventori. A mio parere è perciò necessario mantenere l'entità delle ammende proposte nel testo del comitato ristretto.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si dichiara favorevole ad accogliere come raccomandazione un ordine del giorno che tenda ad adeguare complessivamente questa materia. Il Governo però non può assolutamente accogliere un aumento delle ammende così elevato. Non posso perciò dichiararmi favorevole al testo proposto dal comitato ristretto, almeno per quanto riguarda specificamente le ammende previste all'articolo 3.

IMBRIACO. Onorevole Sottosegretario, questa Commissione è, a mio parere, la pri-

ma istanza chiamata a pronunciarsi su una materia che in questi giorni ha interessato l'opinione pubblica in maniera così drammatica. La prudenza del Governo è secondo me l'espressione di uno stato d'animo teso comunque a difendere, pur mancando una collegialità di decisioni, una situazione che dovrà sicuramente essere regolata in maniera definitiva.

Credo che la Commissione verrebbe meno al suo compito istituzionale se non rispondesse con una sensibilità pari a quella dimostrata dal paese in questi giorni intorno a questo problema, limitandosi burocraticamente e pedissequamente a registrare quello che fino ad oggi il legislatore italiano ha fatto su questa materia. Questo è un settore in cui vi è bisogno di innovazioni profonde. Nel campo delle sanzioni e delle penalità la nostra Commissione non può perciò non cogliere questo spunto, certo di per sé molto modesto, che il comitato ristretto ha proposto.

Credo quindi che la Commissione non debba sforzarsi eccessivamente nel ritenere che il messaggio inviato al Paese e la solidarietà dimostrata a coloro che vogliono combattere le frodi e le sofisticazioni siano un atto dovuto in questo momento.

COLOMBO SVEVO. Mi rendo conto che dobbiamo prendere una decisione proprio nel momento in cui il nostro paese è sotto *choc* per fatti indubbiamente molto gravi. Mi chiedo però se sia opportuno dare in questo momento una risposta a problemi di tale gravità attraverso una soluzione che a mio avviso è molto parziale. Infatti, se pensiamo che questa Commissione possa farsi carico dei problemi gravissimi riguardanti le sofisticazioni e soprattutto i controlli attraverso un semplice aumento delle ammende, debbo dire che a mio parere non miriamo a regolamentare definitivamente la materia.

Su questi temi è necessario aprire una seria e approfondita discussione. Il Governo ha affermato che si sta studiando un provvedimento che regoli complessivamente la materia. Sarebbe a mio parere più opportuno attendere la presentazione di questo provvedimento governativo piuttosto che agire in

modo emotivo e quasi sproporzionato modificando le ammende previste nel disegno di legge al nostro esame. Il Governo si è anche dichiarato disponibile ad accogliere un ordine del giorno in proposito. Si potrebbe perciò presentare un ordine del giorno molto vincolante per il Governo e per le forze politiche, che impegni il Governo stesso a regolamentare la materia delle sofisticazioni e delle frodi in modo definitivo.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Vorrei far notare alla senatrice Colombo Svevo che il comitato ristretto propose di aumentare l'ammenda prevista nell'articolo 3 molto tempo prima che si verificasse la cosiddetta «strage» del vino. Quella proposta perciò non derivava da un momento di emotività, bensì da una riflessione serena che ha indotto il comitato ristretto a ritenere indispensabile una regolamentazione chiara e definitiva della materia.

Resto comunque fermo nella mia convinzione: è indispensabile aumentare le ammende previste nell'articolo 3 nella misura proposta dal testo redatto dal comitato ristretto.

COSTA. Se nell'articolo 3 si prevede che l'ammenda possa oscillare da 10 a 100 milioni di lire, è chiaro che il legislatore intende attribuire una certa discrezionalità al magistrato in relazione alla gravità del reato compiuto. Potrebbe sorgere il problema del piccolo commerciante o del piccolo proprietario di azienda che possiede soltanto uno o due capi di bestiame. Infatti è stato obiettato che per una contravvenzione minima al piccolo commerciante potrebbe essere imposta una ammenda eccessivamente elevata. Questa obiezione a mio parere non ha ragion d'essere perchè la discrezionalità del magistrato nell'applicazione delle ammende è veramente massima.

Il Governo si è dichiarato disponibile all'accoglimento di un eventuale ordine del giorno sulla materia. Onorevole Sottosegretario, tutti sappiamo che gli ordini del giorno non hanno alcun valore. Ritengo peraltro che un ordine del giorno sarebbe inutile perchè in questo momento la nostra Commissione è chiamata a decidere concreta-

mente. La decisione non deve certamente essere presa in base all'emotività, ma devono essere considerati i fatti che non solo si sono verificati in questi giorni, ma che da anni si ripetono nel nostro paese richiedendo un intervento diverso e deciso del Parlamento.

Mi permetto perciò di dire al rappresentante del Governo che la proposta fatta dal comitato ristretto è accettabile. Non ritengo valida l'obiezione che le ammende previste per altri reati sono fundamentalmente diverse. La disciplina di questi reati potrà successivamente essere adeguata a quanto proposto oggi dalla nostra Commissione.

Dichiaro perciò che voterò a favore della proposta contenuta nel testo approvato dal comitato ristretto.

PRESIDENTE. Voglio precisare che io intendevo sollecitare una revisione generale di tutta la normativa penale nel settore delle sofisticazioni alimentari. Poichè è possibile anche a tal fine percorrere la strada proposta dal comitato ristretto, non ho obiezioni da sollevare.

ROSSANDA. Anche perchè si tratta di regolamentare una materia in cui il Parlamento è sempre stato inadempiente.

CAVIGLIASSO, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo rimane fermo nella convinzione che seguire le proposte del comitato ristretto, che elevano queste penalità fino a 100 milioni di lire, non significa seguire la strada della severità nel regolamentare questa materia. Infatti con queste proposte si rischia di complicare ulteriormente la materia. A mio parere, con le penalità proposte dal comitato ristretto non si persegue il fine della severità, ma ci si lascia trascinare dall'onda dell'emotività.

Il Governo rimane fermo nella convinzione che proprio le proposte originarie, che il Governo stesso aveva sottoposto all'attenzione del comitato ristretto, perseguivano una linea seria di severità. Non solo, ma la proposta governativa teneva conto del fatto che questa problematica, soprattutto in relazione ai recenti avvenimenti, doveva essere inserita in una revisione generale della materia.

Tuttavia, considerando le posizioni emerse dai vari Gruppi politici, il Governo, pur mantenendo queste convinzioni che ho espresso, ritira tutti gli emendamenti presentati ai vari articoli e si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel testo redatto dal comitato ristretto, di cui ho dato lettura.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

1. Fatti salvi i casi di cui agli articoli 10 e 17, è vietato immettere sul mercato e comunque detenere per il commercio o distribuire o detenere per distribuire sostanze stilbeniche, loro derivati, sali ed esteri, nonché sostanze tireostatiche che non siano destinate alla preparazione tecnologica di prodotti terapeutici.

2. I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza in due o più giornali a diffusione nazionale nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 36 del codice penale.

MURATORE, relatore alla Commissione. Questo articolo stabilisce in maniera chiara che è vietato immettere sul mercato e comunque detenere per il commercio o distribuire o detenere per distribuire sostanze stilbeniche, loro derivati, sali ed esteri, nonché sostanze tireostatiche che non siano destinate alla preparazione tecnologica di prodotti terapeutici.

Dovremmo avere a disposizione maggiori strumenti di controllo e penalità più forti per rendere efficace la normativa. La vicenda del vino al metanolo ci ha dimostrato che certi fenomeni si possono verificare perchè mancano i controlli; nei paesi industrializzati le frodi sono di massa e le industrie che

producono questi prodotti sono solamente quattro o cinque.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Quanto lei dice non riguarda questa materia!

PRESIDENTE. Siamo certamente tutti ansiosi di dibattere gli attuali problemi delle sofisticazioni alimentari in senso lato: però dobbiamo procedere con ordine. Dobbiamo definire, se è possibile, l'esame di questo disegno di legge anche perchè, così facendo, daremmo come Parlamento la prima concreta risposta su questo tema.

È nell'interesse di tutti dimostrare che il Parlamento lavora, anche senza tanta pubblicità, portando avanti provvedimenti concreti con norme severe. Questo mi pare sia il modo migliore per dare delle risposte al paese.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

1. È vietato immettere sul mercato o macellare animali da azienda ai quali siano state somministrate con qualsiasi mezzo sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica o sostanze ad azione estrogena, gestagena ed androgena, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8.

2. Gli animali da azienda ai quali siano state somministrate le sostanze di cui al comma 1, al di fuori dei casi previsti dal successivo articolo 8, possono essere abbattuti, previa autorizzazione della competente autorità sanitaria locale, al fine della utilizzazione delle carni per usi diversi dal consumo umano.

3. Il Ministro della sanità con proprio decreto, stabilisce modalità e limiti delle utilizzazioni di tali carni.

4. Nel caso di immissione sul mercato o di macellazione di animali da azienda ai quali

siano state somministrate sostanze tireostatiche o sostanze stilbeniche, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

5. Nel caso di immissione sul mercato o di macellazione di animali da azienda ai quali siano state somministrate sostanze estrogene, diverse dagli stilbenici, o sostanze ad azione androgena e gestagena, il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

È approvato.

Art. 6.

1. È vietato vendere, detenere per vendere, lavorare o comunque distribuire per il consumo carni e prodotti a base di carne destinati all'alimentazione umana, provenienti da animali da azienda ai quali siano state somministrate sostanze ad azione tireostatica o sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8.

2. Le carni e i prodotti a base di carne di cui al comma 1, al di fuori dei casi previsti al successivo articolo 8, possono essere destinati ad usi diversi dal consumo umano.

3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce modalità e limiti delle utilizzazioni.

4. I contravventori sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

A questo articolo è stato presentato, dal senatore Calì, il seguente emendamento interamente sostitutivo:

«Art. 6.

1. È vietato vendere, detenere per vendere, lavorare o comunque distribuire per il consumo carni e prodotti a base di carne destinati all'alimentazione umana, provenienti da animali da azienda ai quali siano state somministrate con qualsiasi mezzo sostanze stil-

beniche o ad azione tireostatica o sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena.

2. Le carni ed i prodotti a base di carne trattati nei casi e come previsto dal successivo articolo 8 debbono essere destinati ad usi diversi dal consumo umano.

3. Il Ministro della sanità con proprio decreto stabilisce modalità e limiti delle utilizzazioni.

4. I contravventori sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni».

CALÌ. Si tratta in pratica del ripristino integrale dell'articolo proposto dal comitato ristretto. Riteniamo che l'immissione sul mercato di carni trattate per uso terapeutico possa rappresentare, come riconosciuto da chi abbiamo ascoltato la volta scorsa, una scappatoia. Infatti tanto il signor Mantovani, quanto i rappresentanti dell'Associazione zootecnici e l'avvocato Frau dell'Associazione consumatori hanno manifestato molte perplessità sulla immissione sul mercato di carni trattate.

Queste perplessità in noi permangono. Solo ieri ho avuto un resoconto dell'attività svolta dall'Istituto del cancro di Lione, dove si svolgono indagini tese a mirare l'effetto cancerogeno e mutageno di alcune sostanze; e a proposito degli ormoni tra l'altro si dice: «Il meccanismo o i meccanismi mediante i quali gli ormoni determinano lo sviluppo del cancro non è ancora ben chiarito. Sebbene molti cancerogeni siano dotati anche di una azione mutagena, nessun tipo di ormone o sostanza ormono-simile, nè i loro prodotti ed il metabolismo, sono stati attualmente definiti in modo convincente quali dotati di potere mutageno. Ci sono stati tuttavia degli studi che hanno dimostrato come queste sostanze siano capaci di legarsi covalentemente, come tali o come metaboliti, alla molecola del DNA o comunque di interagire col DNA».

Non trovare traccia di ormoni nelle carni non significa dunque assolutamente nulla; questo nostro emendamento va in perfetta armonia con la relazione che accompagna il disegno di legge. Ho fatto notare in comitato

ristretto che la relazione dice, tra l'altro, che: «Il provvedimento si è reso necessario per conseguire una maggiore tutela della salute del consumatore, per il quale costituiscono serio pericolo i residui lasciati nelle carni da talune sostanze ad azione tireostatica e ad azione estrogena, androgena e gestagena... essendo l'uso degli ormoni in zootecnica una pratica pericolosa quando non nociva». Dunque questa pratica o è pericolosa o è nociva. Se diciamo che tutti gli animali da ingrasso non devono essere trattati e poi consentiamo che possano esserlo per uso terapeutico, lo dobbiamo fare a patto che non si utilizzi la loro carne per la alimentazione umana. Questo lo affermiamo sulla base delle informazioni dell'Istituto del cancro di Lione, fonte estremamente attendibile.

Per tale motivo consideriamo questo emendamento fondamentale, come garanzia per la salute umana, anche se stravolge un po' il disegno di legge. Il relatore faceva riferimento al metanolo: in quel caso si tratta di un problema di controllo così come ne abbiamo avuto dimostrazione a proposito del vino e in tanti altri settori.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Non sono d'accordo con il senatore Calì. Abbiamo discusso a lungo su questa vicenda, abbiamo ascoltato esperti e rappresentanti di varie categorie, ma la discussione verteva soprattutto sui controlli e non sul fatto che queste sostanze non debbano essere usate perchè sono comunque dannose. Questa vicenda l'abbiamo seguita anche attraverso ciò che è stato scritto dal comitato scientifico della Comunità economica europea, senatore Calì, e abbiamo detto chiaramente che l'uso di ormoni anche per l'ingrasso non sarebbe nocivo; il problema dunque riguarda solo i controlli. Ho con me un documento della Comunità economica europea, del quale desidero leggervi alcuni punti. Si dice: «Negli ultimi anni sono state espresse dai consumatori notevoli perplessità circa l'impiego di ormoni nell'allevamento del bestiame. Ci si è chiesto se gli ormoni impiegati come sostanze anabolizzanti hanno conseguenze secondarie negative per la salute dei consumatori. Il dibattito sulla loro sicurezza raggiunse il suo

apice nel 1980 in seguito alla scoperta in Italia di residui insolubili di dietilstilbestrolo», che è un ormone artificiale e noi lo proibiamo in maniera categorica, «negli alimenti in scatola per neonati. La reazione della Comunità europea all'indignazione dell'opinione pubblica è stata di adottare una direttiva nel luglio 1981, che proibiva l'impiego di tutte le sostanze ad azione tireostatica e limitando buona parte degli altri ormoni a impieghi terapeutici. Tuttavia, sono state lasciate in vigore le regolamentazioni nazionali esistenti per 5 tipi di ormoni: 17- β -estradiolo, il progesterone, il testosterone, il trembolone e lo zeranolo. La Commissione decise di consultare i suoi comitati scientifici e di riferire al Consiglio quanto prima sulle conclusioni raggiunte in merito a questi cinque ormoni. È stato poi creato un gruppo di lavoro scientifico sugli agenti anabolizzanti nell'allevamento del bestiame sotto la presidenza del professor Lamming dell'università di Nottingham. Questo gruppo, unitamente ai comitati scientifici, ha presentato la sua relazione nel settembre 1982. È stato riscontrato in generale che, se impiegati nelle condizioni appropriate come promotori di crescita negli animali domestici, i tre ormoni naturali, 17- β -estradiolo, progesterone e testosterone, non presentano conseguenze negative per la salute dei consumatori. Inoltre, gli ormoni naturali impiegati come sostanze anabolizzanti non sono distinguibili dagli ormoni già esistenti negli animali. Pertanto, la loro presenza a livelli specifici è estremamente difficile da determinare. Prima di trarre una conclusione definitiva in merito ai due ormoni artificiali, lo zeranolo ed il trembolone, si è tuttavia ritenuto che occorre informazioni supplementari concernenti la tossicità di tali sostanze. Il gruppo di lavoro Lamming ha presentato ulteriori dati scientifici nel gennaio 1984. È deplorabile che tale gruppo di lavoro non abbia ancora presentato le sue conclusioni sebbene sia stato in possesso di questi dati scientifici per più di dodici mesi. Questo ritardo è tanto più deplorabile se si considera che le controversie sul problema degli ormoni impiegati nella produzione della carne risalgono a più di tre anni orsono. Con questo sistema non si aumenterà la fiducia dei consumatori nei pro-

dotti che acquistano, nè si farà aumentare la fiducia dei commercianti nei prodotti che vendono». Questa è la premessa, ora vi leggerò la proposta finale della Commissione: «In seguito alle risultanze dello studio del Comitato scientifico, la Commissione propone di autorizzare l'impiego del 17- β -estradiolo, del testosterone e del progesterone. Tuttavia, quanto allo zeranolo ed al trembolone, la Commissione propone di proibire il loro impiego». Questo è un documento della Commissione CEE; da questo risulta che gli ormoni naturali possono essere usati, mentre dovrebbe essere vietato l'impiego dello zeranolo e del trembolone fino al momento in cui la loro sicurezza non verrà chiaramente stabilita dal Comitato scientifico.

Quando un provvedimento viene così sufficientemente suffragato da un parere scientifico, espresso da esponenti del mondo scientifico di grande importanza a livello comunitario, non ritengo si debbano avere delle preoccupazioni. Del resto abbiamo ascoltato gli esperti: sia l'Istituto zooprofilattico, sia il dottor Mantovani che i rappresentanti degli allevatori e dei consumatori hanno detto che il problema è quello di intensificare i controlli, ed in questo sono pienamente d'accordo. Ma in proposito non dovrebbero esservi preoccupazioni, perchè proprio grazie ad un emendamento del suo Gruppo, senatore Cali, i controlli alle frontiere saranno più rigorosi; inoltre, per quanto riguarda l'utilizzo per uso terapeutico, sono stati definiti i tempi necessari perchè queste sostanze siano eliminate dall'animale. Qui non si tratta soltanto di una questione politica, come da più parti è già stato sottolineato, ma di una questione che poggia su basi scientifiche, e da questo punto di vista abbiamo il supporto del Comitato scientifico della CEE. Dunque, ascoltati gli esperti e tenuti presenti i risultati delle ricerche scientifiche, non vedo perchè dovremmo preoccuparci ulteriormente.

CALÌ. Signor Presidente, ho il massimo rispetto per questo Comitato scientifico, ma anch'io ho citato una fonte altrettanto valida, quella dell'Istituto di Lione. Ciò sta a significare che non vi è accordo tra i vari gruppi scientifici di ricerca. Questo è più che sufficiente perchè io — come membro della

12^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1986)

Commissione sanità — nutra delle perplessità a far immettere sul mercato carni di animali trattati con ormoni, che «probabilmente» non saranno dannosi, cosa non ancora del tutto accertata.

Comunque, di fronte alla indecisione di alcuni ricercatori fra i più autorevoli, come quelli che appartengono al gruppo di lavoro di Lione che effettuano ricerche nel campo della cancerogenesi e mutagenesi, credo che dovremmo procedere con un minimo di riserva e, soprattutto, di prudenza.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, condivido le osservazioni fatte dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6, presentato dal senatore Calì, di cui do nuovamente lettura:

Art. 6.

1. È vietato vendere, detenere per vendere, lavorare o comunque distribuire per il consumo carni e prodotti a base di carne destinati all'alimentazione umana, provenienti da animali da azienda ai quali siano state somministrate con qualsiasi mezzo sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica o sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena.

2. Le carni ed i prodotti a base di carne trattati nei casi e come previsto dal successivo articolo 8 debbono essere destinati ad usi diversi dal consumo umano.

3. Il Ministro della sanità con proprio decreto stabilisce modalità e limiti delle utilizzazioni.

4. I contravventori sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6 nel testo proposto dalla sotto-commissione.

SIGNORELLI. L'aver dato un voto contrario all'emendamento proposto dal senatore

Calì mi mette in imbarazzo, soprattutto in considerazione del lavoro che tutti insieme in questa Commissione abbiamo svolto nella nostra qualità di medici. Voglio perciò spiegare la mia posizione: ieri ho potuto superare le ultime perplessità che ancora mantenevo grazie ai colloqui avuti con persone che mi hanno tranquillizzato su quelle che possono essere allo stato attuale le conoscenze scientifiche in materia di ormoni. Anzitutto mi è stato chiarito che esistono delle sostanze ormonali naturali che se venissero usate non creerebbero gravi pericoli. Non si potrebbe in questo caso verificare episodi gravi e deplorabili come quelli avvenuti attraverso la sofisticazione con alcool metilico. È necessario, e continuerò a ribadirlo, affermare che i controlli sono indispensabili non solo alle frontiere, ma in qualsiasi sede e in qualsiasi momento. Se si effettuano severamente i controlli, le sostanze ormonali naturali — lo ribadisco — non sono eccessivamente pericolose, soprattutto se si tiene nel dovuto conto il loro tempo di sospensione. Se si controllano i tempi di sospensione di queste sostanze, in base ad una normativa che corrisponda alle attuali nozioni scientifiche, non si corre alcun pericolo. I problemi sorgono poichè ancora oggi si usano senza alcun controllo tutte le sostanze attualmente in commercio, che rappresentano il cosiddetto mercato sommerso che crea dei seri pericoli per l'alimentazione umana.

Per questi motivi, a mio parere, certi atteggiamenti penalizzanti assomigliano pericolosamente a grida manzoniane. È necessario effettuare controlli, non serve altro. In Italia, purtroppo, non si sa mai se questi controlli si devono fare, di chi è la responsabilità del controllo e quali conseguenze esso può avere.

IMBRIACO. Voglio rispondere alle affermazioni della senatrice Colombo Svevo che ha denunciato il fatto che la Commissione sanità sta esprimendo uno stato d'animo emotivo e non una presa di coscienza precisa. Comunque la stessa senatrice Colombo Svevo ha successivamente convenuto sul dovere che ognuno di noi ha in questo momento di rispondere con segnali positivi alle richieste pressanti che salgono dal paese,

affinchè finalmente l'ordine caratterizzi i nostri interventi contro la criminalità diffusa che frodando e sofisticando avvelena la comunità. La senatrice Colombo Svevo all'inizio del suo intervento ha affermato che noi stiamo lavorando sotto una spinta emozionale. Le ho risposto già allora dicendo che formalmente esiste una sanzione penale che in ogni caso rappresenta una risposta positiva ai problemi della gente, ma che esistono anche problemi di sostanza che sono contenuti proprio nell'articolo 6 al nostro esame.

Si tratti di metanolo o si tratti di sostanze stilbeniche o tireostatiche, la verità è che nel nostro Stato non siamo in grado di garantire alla comunità una tutela efficace. Nelle leggi purtroppo finiscono sempre per prevalere l'interesse mercantile e l'interesse economico e non si riesce a far diventare senso comune il fatto che prima di tutto è necessario salvare l'ambiente e l'uomo. Non si riesce cioè a mettere l'uomo al centro degli interessi. Tutte le argomentazioni portate a sostegno del fatto che non bisogna essere eccessivamente rigorosi nel penalizzare il mercato delle carni si fondano sulla base di interessi economici e commerciali. Riteniamo dunque che partendo da queste premesse non si possa andare lontano. Oggi il metanolo ha fatto una strage, domani potranno essere imputate le sostanze ormonali se si accerterà — come ci auguriamo che non avvenga — che queste sostanze sono altamente tossiche perchè contengono elementi di mutagenicità e cancerogenicità che oggi le autorevoli fonti scientifiche non sono in grado di escludere e di confermare. La prudenza, come ha affermato il senatore Cali, vuole che in questa materia il rigore sia d'obbligo; la maggioranza invece ritiene che sia necessario salvaguardare gli interessi economici. Noi riteniamo che l'articolo 6 sia la cartina di tornasole di queste grandi tematiche e delle scelte di campo che le grandi forze politiche fanno per salvare la civiltà ed il futuro del nostro Paese.

Certamente questa è una cosa modesta rispetto al veleno che ogni giorno inquina ed intossica il nostro ambiente. È una piccola cosa, ma, proprio perchè viene compiuta all'indomani di questa grande calamità che stiamo vivendo, si traduce nella prima istan-

za del Parlamento. Essa perciò rappresenta un segnale di inversione di tendenza in questo campo. Credo che la Commissione sanità si assuma una grossa responsabilità con l'inseguimento di modelli economicistici e commerciali e col difendere quegli interessi preferendoli agli interessi più generali della salvaguardia e della tutela della salute pubblica.

Per queste ragioni noi voteremo contro l'articolo 6 e voteremo contro, lo preannuncio, il disegno di legge nel suo complesso che, non lo dobbiamo dimenticare, ha il suo punto focale proprio nell'articolo 6.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, io voterò a favore dell'articolo 6 perchè la parte di questo articolo che viene contestata dal senatore Imbriaco è confermata dal parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico della Comunità economica europea, il quale, mentre esclude categoricamente l'uso di alcuni prodotti, ne consente l'utilizzo di altri. Poichè su questa materia, al di là della politica, dei principi e dell'emozionalità, esiste un aspetto di carattere scientifico che è alla base del lavoro della Commissione sanità, non credo assolutamente che il relatore sia così incosciente da portare avanti questo provvedimento se non fosse in ciò confortato, oltre che dagli elementi che provengono da quel consesso di natura tecnico-scientifica e non politica, anche da elementi di giudizio che sono pervenuti da personalità del mondo della cultura e del mondo scientifico romano e nazionale, che dal punto di vista della pericolosità hanno tranquillizzato la Commissione stessa.

Per questo motivo io voterò a favore dell'articolo 6. Se non fossi stato suffragato da tutti quei pareri che ho adesso ricordato sarei stato più implacabile del senatore Imbriaco, tanto è vero che sull'argomento delle penalità ho sostenuto, contrariamente al parere del Governo, la necessità di un estremo rigore per punire chi usa queste sostanze senza alcuna autorizzazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che la Commissione stia lavorando con molta razionalità e a mio parere deve essere privilegiata proprio

la razionalità rispetto alle posizioni emotive emerse a proposito dell'articolo 6 che non ritengo giustificate. Infatti, è previsto un divieto generalizzato nel testo che stiamo per approvare, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 che, già di per sè estremamente rigorose, sono state ulteriormente rafforzate ieri sera dal comitato ristretto.

Credo si possa onestamente sostenere che pericoli per la salute, in queste condizioni, non ve ne siano. Dobbiamo dare una garanzia di certezza su questo aspetto come ci compete; ogni altro problema ci è del tutto estraneo.

Con le condizioni previste dall'articolo 6, con la eccezione di cui all'articolo 8 finalizzata solo a trattamenti di vera e propria terapia e che comporta comunque tempi di attesa per la macellazione di questi capi e di sospensione per ogni singola specialità medicinale, non credo si possano avere dubbi sulla protezione della salute.

Pertanto, dichiaro che voterò a favore dell'articolo 6 per queste ragioni: perchè è razionale e suffragato da elementi scientifici seri per quanto riguarda la tutela della salute.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 nella formulazione proposta del comitato ristretto, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Art. 7.

1. È vietata l'importazione degli animali ai quali siano state somministrate con qualsiasi mezzo sostanze ad azione tireostatica o sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena per scopi diversi da quelli previsti dall'articolo 8.

2. È, altresì, vietata l'importazione delle carni e dei prodotti a base di carne ottenuti da animali trattati con le sostanze e per gli scopi di cui al comma 1.

3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce le dichiarazioni con le quali dovranno essere integrati i certificati sanitari di scorta ad animali e prodotti di origine

animale in importazione in Italia dagli Stati membri della Comunità economica europea e dai Paesi terzi ai fini di garantire il rispetto del divieto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

È approvato.

Art. 8.

1. Ai fini del trattamento terapeutico, della sincronizzazione del ciclo estrale, dell'interruzione di una gestazione indesiderata, del miglioramento della fertilità e della preparazione dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, è consentito l'impiego, negli animali da azienda e negli altri animali di cui all'articolo 18, di sostanze ad azione estrogena, androgena, gestagena diverse da quelle previste all'articolo 4. I trattamenti di cui sopra sono comunque vietati sugli animali da azienda destinati all'ingrasso.

2. Per l'impiego delle sostanze di cui al comma 1 ed ai fini di cui al medesimo comma, salvo il trattamento terapeutico, devono essere utilizzate solo specialità medicinali registrate; dette specialità devono essere cedute dal farmacista esclusivamente su presentazione di ricetta veterinaria, rinnovata di volta in volta e da trattenersi dal farmacista stesso.

3. Ai fini del trattamento terapeutico devono essere utilizzate le specialità medicinali registrate e che non siano veicolate mediante prodotti ad azione di ritardo; esse sono acquistate secondo le modalità di cui al comma 2. Ai fini anzidetti la somministrazione deve essere effettuata esclusivamente per via iniettiva.

4. La somministrazione delle sostanze di cui al comma 1 deve essere effettuata da un medico veterinario, ad eccezione dei trattamenti relativi alla sincronizzazione del ciclo estrale i quali possono essere effettuati direttamente dall'allevatore sotto la diretta responsabilità del medico veterinario.

5. Di ogni trattamento il medico veterinario deve dare comunicazione entro tre giorni, oltre che all'allevatore, al servizio veterinario della unità sanitaria locale competente

per territorio, indicando l'ubicazione dell'azienda, il detentore degli animali, il numero degli animali sottoposti a trattamento, la specialità medicinale impiegata e il relativo tempo di sospensione, la data e il tipo dell'intervento eseguito.

6. Gli animali trattati non possono essere avviati alla macellazione prima che sia trascorso il tempo di sospensione previsto per ogni singola specialità medicinale.

7. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le modalità per la identificazione degli animali trattati.

8. Nei casi di macellazione d'urgenza, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, o di necessità, determinata da una visita veterinaria, di animali sottoposti a trattamento terapeutico con sostanze ammesse dalla presente legge, quando non sia trascorso il prescritto periodo di attesa, si applica il disposto del comma 2 del precedente articolo 6.

9. I contravventori che, nell'ambito dei fini previsti dal comma 1, violino le norme di cui al presente articolo, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 8 consente per uso terapeutico l'utilizzo di sostanze ad azione estrogena, androgena, gestagena, diverse da quelle previste all'articolo 4, ma vieta che queste sostanze vengano utilizzate per gli animali da ingrasso. L'articolo prevede poi tutta una serie di precauzioni riguardo all'uso di questi prodotti, oltre che un tempo di sospensione prima che questi animali trattati possano essere avviati alla macellazione.

CALÌ. Anche se il senatore Imbriaco si è già pronunciato sul nostro atteggiamento in merito al disegno di legge, sarebbe forse necessario apportare un emendamento all'articolo 8. Al 5° comma si potrebbe aggiungere: «è necessario che ogni animale trattato sia contrassegnato con un tatuaggio o marchio in modo che sia identificabile individualmente e inequivocabilmente».

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Abbiamo trattato anche questo argomento

ieri sera, in sede di sottocommissione. Con decreto del Ministro della sanità si stabiliranno le modalità per la identificazione degli animali trattati, attraverso marchi d'identificazione, tatuaggio o altro. Questo, comunque, è già previsto nell'articolo al comma 7.

CALÌ. Allora la questione non sussiste più.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è d'accordo sulla nuova formulazione dell'articolo 8 proposta dal comitato ristretto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8, nel testo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Art. 9.

1. È fatto obbligo ai medici veterinari, ai quali sono richieste prestazioni ai fini di cui all'articolo 8, di tenere un registro dell'impiego dei prodotti contenenti le sostanze di cui al medesimo articolo, dal quale risultino le denominazioni delle specialità medicinali utilizzate e le relative quantità, le date di somministrazione, i tempi di sospensione, il numero e le specie degli animali da azienda trattati, e l'ubicazione dell'allevamento con l'indicazione del detentore.

2. I contravventori sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

È approvato.

Art. 10.

1. Le imprese che producono sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena e gestagena e coloro che sono autorizzati, a qualsiasi titolo, al commercio delle sostanze stesse, nonché le ditte che producono specialità medicinali a base delle sostanze anzidette, devono tenere un registro di carico e scarico nel quale sono annotate, in ordine cronologico, le quantità prodotte o acquistate e quelle cedute o impiegate per la produzione di specialità medicinali.

2. I contravventori sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

È approvato.

Art. 11.

1. Le funzioni di vigilanza sanitaria sugli animali da azienda, sugli altri animali di cui all'articolo 18 e sui relativi prodotti sono esercitate dagli organi centrali e periferici del Servizio sanitario nazionale, secondo le rispettive competenze, come previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalle leggi regionali in materia.

2. Le Regioni dispongono che, in relazione alla densità ed alla dislocazione degli allevamenti zootecnici nonché alla ubicazione ed al potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, vengano attuati sul territorio regionale controlli di laboratorio con metodologie indicate dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, ai fini di accertare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge nonché delle norme che regolano l'impiego degli additivi utilizzati nell'alimentazione animale, degli integratori per mangimi, degli integratori medicati per mangimi e dei mangimi integrati medicati di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, nonché dei medicinali veterinari e dei presidi medico-chirurgici, di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

3. Per l'espletamento delle attività di vigilanza veterinaria le unità sanitarie locali provvedono affinché il servizio veterinario disponga delle necessarie dotazioni di operatori professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

4. Nell'esercizio della vigilanza sanitaria sugli animali e sui prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana trova applicazione la normativa di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ed il relativo regola-

mento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

5. Il Ministero della sanità e le Regioni sono tenuti a scambiarsi periodicamente informazioni relative allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

6. Le Regioni, avvalendosi delle rispettive competenze di organizzazione e coordinamento ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, impartiscono direttive intese a incaricare l'Istituto zooprofilattico sperimentale operante nell'ambito territoriale di ciascuna Regione di eseguire programmi di controllo a sondaggio negli allevamenti allo scopo di verificare l'osservanza delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni circa l'impiego dei prodotti indicati nella presente legge.

È approvato.

Art. 12.

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze, individua i valichi di frontiera, porti e aeroporti e di dogana interna, ritenuti idonei in relazione alle strutture di controllo esistenti o da attivare, attraverso i quali possono transitare carni vive o macellate e prodotti a base di carne.

2. Gli uffici di confine, porto, aeroporto e di dogana interna provvedono, ai fini della presente legge, a che siano attuati controlli di laboratorio allo scopo di accertare l'illegittimo trattamento, degli animali in importazione in Italia, con le sostanze di cui all'articolo 3 e di accertare l'eventuale presenza di residui di tali sostanze negli alimenti di origine animale in importazione in Italia. Tali controlli sono effettuati a sondaggio in relazione alle specie e categorie di animali, al genere dei prodotti di origine animale, alla loro provenienza, alla frequenza dei flussi importativi, secondo direttive che saranno impartite dal Ministro della sanità.

3. Il prelievo dei campioni per gli esami suddetti può essere effettuato all'atto della visita al confine o nella località di destinazione degli animali e dei prodotti, in relazione alle condizioni operative degli uffici sud-

12^a COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1986)

detti, al flusso importativo e alla operatività dei laboratori di analisi competenti per territorio.

4. Gli animali ed i loro prodotti sui quali devono essere eseguiti i controlli di laboratorio saranno inviati a destino sotto vincolo sanitario e vi rimarranno sino all'esito delle analisi da espletarsi comunque nel più breve termine di tempo ed in modo da non compromettere le caratteristiche organolettiche ed igieniche dei prodotti stessi. I medici veterinari dirigenti gli uffici principali provvedono ai necessari collegamenti con le Regioni e le articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale interessate per attuare il controllo veterinario a destino degli animali e dei prodotti di origine animale.

5. Con decreti del Ministro della sanità emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, è stabilito in relazione alla decisione adottata dalla Commissione CEE ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della direttiva CEE n. 85/649 del 31 dicembre 1985 l'elenco dei Paesi terzi dai quali è consentita l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche bovine, suine, ovine, caprine e dei solipedi domestici, con riferimento ai trattamenti effettuati con le sostanze considerate dalla presente legge.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1988 è vietata l'importazione dai Paesi terzi di animali e carni delle specie indicate nel precedente comma 5, per i quali entro tale data non sia stata adottata alcuna decisione ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della direttiva CEE n. 85/649 del 31 dicembre 1985.

È approvato.

Art. 13.

1. Il Ministro della sanità, con propria ordinanza, può stabilire limiti di tolleranza, nelle derrate alimentari di origine animale, di sostanze ammesse, ai sensi della vigente legislazione, nella alimentazione o nella medicazione degli animali o di sostanze indesiderabili.

2. Il Ministro della sanità, sentita l'apposita commissione di cui all'articolo 21 della

legge 30 aprile 1962, n. 283, determina le modalità di campionamento, la frequenza dei controlli negli allevamenti e i metodi ufficiali di analisi per la ricerca dei residui delle sostanze di cui alla presente legge, nonchè dei residui di additivi impiegati nell'alimentazione animale, di sostanze medicamentose impiegate nella terapia veterinaria e di ogni altra sostanza indesiderabile.

3. È vietato vendere, detenere per vendere o comunque distribuire per il consumo prodotti alimentari di origine animale che contengano residui di sostanze di cui non è consentita la somministrazione agli animali o l'impiego nella terapia degli animali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. I contravventori sono puniti con l'amenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

È approvato.

Art. 14.

1. Le analisi, dirette ad accertare la rispondenza degli animali, delle carni e dei prodotti a base di carne alle norme della presente legge, sono eseguite dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, dai laboratori previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, ed eventualmente, in caso di necessità, anche dagli istituti di ispezione degli alimenti delle facoltà di medicina veterinaria, o da altri laboratori autorizzati ai sensi della citata legge 30 aprile 1962, n. 283.

È approvato.

Art. 15.

1. Negli allevamenti di animali, le cui produzioni sono destinate all'alimentazione umana, nei quali si faccia uso delle sostanze di cui all'articolo 8 della presente legge, o di integratori per mangimi o di integratori medicati per mangimi o di mangimi integrati e medicati, contenenti principi attivi per i quali sono stabiliti tempi di sospensione, o di medicinali veterinari, deve essere tenuto da parte dei relativi titolari un apposito registro nel quale vanno annotati:

a) i quantitativi introdotti di integratori per mangimi, di integratori medicati per mangimi, di mangimi integrati o medicati, contenenti principi attivi per i quali siano stabiliti i tempi di sospensione, di farmaci veterinari;

b) i trattamenti eseguiti con i prodotti di cui alla lettera a) con le indicazioni della relativa data di inizio e termine;

c) la data di avviamento al macello degli animali trattati con i prodotti di cui alla lettera a).

2. Il registro di cui al precedente comma 1, deve essere corredato di una copia delle ricette rilasciate dal medico veterinario, che ha prescritto l'uso di sostanze indicate nell'articolo 8 della presente legge, l'impiego degli integratori medicati per mangimi o di mangimi integrati medicati nonchè di medicinali veterinari.

3. I medici veterinari informano tempestivamente le unità sanitarie locali, competenti per territorio, delle prescrizioni relative all'impiego delle sostanze di cui all'articolo 8 della presente legge o degli integratori medicati per mangimi o mangimi integrati e medicati nonchè dei medicinali veterinari.

4. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, stabilisce le indicazioni che debbono essere riportate nelle ricette veterinarie ed i termini di tempo entro i quali debbono essere fornite le informazioni alle unità sanitarie locali.

È approvato.

Art. 16.

1. Gli animali introdotti nei macelli pubblici e privati a scopo di macellazione debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine.

2. Nella dichiarazione, oltre il numero, la specie e la categoria degli animali, l'ubicazione dell'allevamento di provenienza, debbono essere indicati gli eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei 90 giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15. In tale eventualità la dichiarazione deve essere controfirmata dal medico veterinario che ha autorizzato il trattamento.

3. Nella dichiarazione stessa deve essere attestato:

a) che sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui al precedente comma 2;

b) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego.

4. Con decreto del Ministro della sanità sarà stabilito il modello della dichiarazione prevista dal presente articolo.

5. Le dichiarazioni debbono essere conservate nei macelli di destinazione per un periodo non inferiore ad un anno.

6. Presso i macelli debbono essere tenuti registri nei quali siano riportati per gli animali macellati, oltre agli estremi delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'esito delle analisi disposte per l'accertamento della presenza dei residui di additivi e sostanze medicamentose nelle carni, negli organi e nei materiali organici, eseguite presso i propri laboratori o presso i laboratori previsti dalla presente legge.

7. Nei registri di cui al precedente comma 6, vanno altresì trascritti i risultati delle eventuali analisi effettuate, in sede di ispezione delle carni, per la ricerca di sostanze contaminanti, fissate con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità.

8. Fino all'emanazione del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4, gli animali sprovvisti delle dichiarazioni previste dal presente articolo devono essere sottoposti, oltre che alla visita veterinaria *ante e post mortem*, a controlli di laboratorio da espletarsi a sondaggio prima e dopo la macellazione, per gruppi omogenei, per specie, età, categoria e provenienza, e preordinati allo scopo di escludere la presenza di residui nocivi nelle carni stesse.

È approvato.

Passiamo all'articolo 17:

Art. 17.

1. Ai fini della ricerca scientifica è ammesso l'uso di sostanze ad azione estrogena,

androgena, gestagena e tireostatica sugli animali a condizione che i programmi di ricerca siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero della sanità, previo parere della Regione interessata.

2. Gli animali utilizzati ai fini di cui al primo comma ed i relativi prodotti possono essere commercializzati od utilizzati solo per usi diversi dal consumo umano.

3. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

Questo articolo richiede un po' di attenzione. Esso fa riferimento alla ricerca scientifica, ma voglio far presente una perplessità per il fatto che al primo comma non si parla di ricerca scientifica finalizzata, che presupponga programmi autorizzati dal Ministero della sanità e dalla Regione interessata, bensì di ricerca scientifica in senso lato. Si tratta di una definizione molto ampia; d'altra parte, non possiamo ignorare che vi sono regole alle quali debbono attenersi i ricercatori attraverso moduli, la compilazione di registri e, per la ricerca universitaria, anche la comunicazione ai rettori delle ricerche effettuate.

Mi sembrerebbe molto pericoloso introdurre il concetto che qualsiasi ricerca scientifica, anche quella che si svolge in un istituto universitario, debba essere sottoposta al parere preventivo del Ministero della sanità.

Proporrei, per dare una regolamentazione consona all'attuale normativa della ricerca, o di sostituire il primo comma con una nuova formulazione o, quanto meno, di indicare che si tratta di ricerca scientifica finalizzata a problemi di produzione animale o qualcosa che riguardi la competenza del Ministero della sanità.

CALÌ. Signor Presidente, sono perfettamente d'accordo con lei. Potremmo eliminare tutto il primo comma, che subordina questi esperimenti ad una autorizzazione del Ministero della sanità. Inoltre, dire che è ammesso l'uso di queste sostanze per la ricerca scientifica, mi sembra del tutto pleonastico, dato che nessuno può impedire che vengano effettuati determinati esperimenti.

Quindi, accogliendo anche quanto è stato suggerito in sede di comitato ristretto, il secondo comma potrebbe essere così formulato: «Gli animali utilizzati ai fini della ricerca scientifica ed i relativi prodotti possono essere commercializzati o utilizzati solo per usi diversi dal consumo umano».

IMBRIACO. Visto che qui si parla di animali trattati per scopi scientifici e che in altri articoli abbiamo posto dei vincoli severi, non mi sembra opportuna questa formulazione, perchè potrebbe prestarsi a manipolazioni di altro tipo, dato anche che ancora per lungo tempo i controlli saranno senza dubbio poco efficaci. Quindi sarebbe necessaria una norma rigorosa la quale stabilisse che gli animali trattati e utilizzati per scopi scientifici dovranno essere successivamente abbattuti e non utilizzati per altri fini. In questo modo avremmo maggiori garanzie di sicurezza.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Anch'io sarei d'accordo con il senatore Imbriaco nello stabilire che gli animali utilizzati per scopi scientifici non debbono avere alcun tipo di utilizzazione successiva; però la Direzione generale dei servizi veterinari — per la parte che riguarda la sperimentazione in generale — ha fatto sapere che già adesso esistono scarse disponibilità finanziarie per la ricerca, per cui eliminando anche questa possibilità le loro difficoltà aumenterebbero.

Dunque, teniamo presente anche questo aspetto collegato alla ricerca, cioè il fatto che non concedendo la possibilità di utilizzare ulteriormente questi animali trattati ai fini della ricerca scientifica aggraveremmo i problemi di questo settore.

IMBRIACO. Però, in questo modo creiamo anche un'occasione in più perchè possa essere aggirata la legge.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Il mio era soltanto un rilievo, ma non ho problemi per quanto riguarda la soppressione del comma in questione.

PRESIDENTE. Di fatto, eliminando questa possibilità creeremmo un grave impedimen-

to all'autofinanziamento della ricerca scientifica. Sarebbe forse opportuno dire: «L'eventuale commercializzazione, comunque tassativamente solo per usi diversi dal consumo umano, deve essere autorizzata dal Ministero della sanità», in modo che il Ministero o la Regione si assumano la responsabilità di stabilire se l'esperimento effettuato comporta o meno dei rischi per la salute dell'uomo. Probabilmente le carni di questi animali verranno utilizzate per farne dei concimi.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Io sono favorevole a qualsiasi soluzione di questo tipo.

COSTA. Signor Presidente, proporrei di non sopprimere il secondo comma e sostituire invece l'autorizzazione del Ministero con l'obbligo della notifica alla Regione, perchè quest'ultima, attraverso le unità sanitarie locali, ha la competenza primaria del controllo e quindi può seguire i centri ove avvengono questi esperimenti che, del resto, riguardano animali di piccola taglia. La Regione, dunque, effettuerebbe dei controlli tramite le Unità sanitarie competenti.

CALÌ. In tal caso bisognerà precisare che la notifica dovrà essere fatta solo per gli animali da macello e non, ad esempio, per le cavie.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Propongo di lasciare il primo comma nell'attuale formulazione, aggiungendo però le parole: «a condizione che i programmi di ricerca siano notificati al Ministero della sanità».

COSTA. Si dovrebbero aggiungere anche le parole: «e alla Regione», perchè la competenza primaria del controllo spetta alla Regione, in particolare alle unità sanitarie locali, tranne alle frontiere dove invece la vigilanza spetta allo Stato.

PRESIDENTE. La responsabilità della ricerca è in primo luogo del ricercatore, perciò è quest'ultimo che deve compilare un regi-

stro, una copia del quale verrà poi depositata presso l'Istituto dove viene effettuato l'esperimento, un'altra copia andrà al rettore ed un'altra ancora verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione. Nulla però vieta che una copia possa essere inviata anche al Ministero della sanità, tanto più che presso quest'ultimo esiste una raccolta annuale di tutti gli esperimenti che vengono effettuati, ed esiste un controllo esercitato dalle autorità sugli esperimenti eseguiti. Dunque tutto questo già esiste, per cui non dovrebbero esserci problemi.

Suscita invece qualche problema la possibilità di rivendere la «carcassa» dell'animale sottoposto ad esperimenti, per usi non alimentari. Se vogliamo proibire l'utilizzazione delle carni di questi animali dobbiamo effettivamente preoccuparci della tutela della salute dell'uomo. In questo caso gli organi competenti ad esercitare il controllo debbono essere investiti dei necessari poteri. A mio parere, perciò, la notifica prevista nel secondo comma dell'articolo 17 andrebbe collegata all'utilizzazione della carne dell'animale trattato e non anche alla ricerca scientifica, rispetto alla quale già esistono delle regole precise.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Concordo sulla necessità della notifica al Ministero della sanità ed alla Regione interessata al momento della commercializzazione o dell'utilizzazione di animali trattati con quelle sostanze di cui è ammesso l'uso in sede di ricerca scientifica. Voglio però precisare che a mio parere è più opportuno che di tale notifica sia interessato anche il sindaco del comune competente territorialmente. Infatti non dobbiamo dimenticare che la macellazione delle carni avviene in sede locale e che il sindaco è investito della competenza sanitaria nell'ambito del comune, poichè le USL non hanno personalità giuridica. Non possiamo permettere che il sindaco si dichiari incompetente ad agire come è avvenuto nel caso del vino avvelenato con il metanolo. Dobbiamo chiaramente affermare in questo articolo che il sindaco deve essere a conoscenza della presenza nel territorio di animali trattati con particolari sostanze.

Propongo perciò, tenuto anche conto delle considerazioni emerse dal dibattito, di riformulare l'articolo 17 nel modo seguente:

Art. 17.

1. Ai fini della ricerca scientifica è ammesso l'uso di sostanze ad azione estrogena, androgena, gestagena e tireostatica sugli animali.

2. Gli animali o parte degli stessi, utilizzati ai fini di cui al comma 1 ed i relativi prodotti possono essere commercializzati od utilizzati solo per usi diversi dal consumo umano, previa notifica al Ministero della sanità, alla Regione interessata ed al sindaco del comune competente territorialmente.

3. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17 nella nuova formulazione proposta dal relatore, di cui è stata data ora lettura.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi, nel testo proposto dal comitato ristretto:

Art. 18.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, oltre che agli animali da azienda, agli animali di tutte le altre specie i cui prodotti sono destinati all'alimentazione umana.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, oltre che alle carni ed ai prodotti a base di carne, a tutti gli altri prodotti di origine animale destinati alla alimentazione umana.

È approvato.

Art. 19.

1. Sono abrogati la legge 3 febbraio 1961, n. 4, il decreto del Ministro della sanità 15

gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1969, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

È approvato.

Art. 20.

1. Per le violazioni alle norme della presente legge, e successivi decreti di attuazione, diverse da quelle indicate agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 e 17 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duemilioni a lire diecimilioni.

È approvato.

Art. 21.

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

CALÌ. Ribadiamo quanto già dichiarato dal senatore Imbriaco a nome del Gruppo comunista, in sede di esame dell'articolo 7.

COLOMBO SVEVO. Ritengo sia vero che dobbiamo compiere questo sforzo di considerare l'uomo e la sua salute come elemento centrale delle nostre politiche perchè in questo momento si ha effettivamente la sensazione, non solo in questo campo ma in tutti quelli dove affiorano problemi ecologici e di rapporti con l'industria farmaceutica, che qualche volta preoccupazioni e interessi di tipo economico prevalgono rispetto all'interesse per la salute dell'uomo, che dovrebbe costituire l'argomento centrale dell'attenzione di questa Commissione.

Per quanto riguarda lo specifico provvedimento ritengo che molto spesso dobbiamo prendere delle decisioni non facili rispetto alle quali per ogni forza politica sarebbe

forse più semplice astenersi anzichè approvare quelle scelte che incidono pesantemente sull'economia, senza avere peraltro la prova che esse siano più vantaggiose di altre. Ecco perchè ritengo che sia doveroso da parte delle forze politiche non tanto sottrarsi a questa difficoltà reale, quanto piuttosto cautelarsi al massimo rispetto alle attuali conoscenze di carattere scientifico e poi prendere decisioni che siano improntate, come diceva il Presidente, alla massima razionalità.

Da questo punto di vista sia i riferimenti a livello europeo cui ha accennato il relatore, sia tutte le discussioni e le valutazioni degli aspetti scientifici, nonchè le argomentazioni dei consumatori ci possono garantire che il provvedimento è fatto con razionalità. Possiamo essere sicuri di approvare un provvedimento che, allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche, ci garantisce l'assoluta estraneità di qualsiasi situazione pericolosa per la salute delle persone. Per questa garanzia e per queste motivazioni votiamo a favore del provvedimento.

MURATORE, *relatore alla Commissione*. Prendo la parola per ringraziare i colleghi del contributo dato al varo di questo disegno di legge che ha comportato un po' di sacrifici da parte di tutti; abbiamo lavorato, approfondito, deliberato e credo che, per quanto lungo sia stato il lavoro di approfondimento, non lo sia mai stato troppo alla luce delle considerazioni che sono emerse e che potranno emergere.

Una cosa è certa: questo provvedimento giunge a conclusione in un momento particolarmente delicato, per il clima che si è creato nel nostro paese, a seguito degli ultimi avvenimenti, rispetto a questi problemi. Questo è un momento di sfiducia, di preoccupazione e credo che bene abbiamo fatto, come Commissione, a non farci prendere dalla emotività che può coinvolgere la gente comune ma non chi ha la responsabilità di legiferare. Del resto, l'approfondimento che ha accompagnato l'esame di questo disegno di legge viene da lontano, non sono di questi giorni l'elaborazione di questo testo e le conclusioni cui siamo pervenuti.

Questo provvedimento, però, non signifi-

cherà nulla se non sarà accompagnato dai necessari controlli. Sollecito pertanto il Governo a predisporre le misure necessarie in questo senso onde garantire la piena applicazione del provvedimento. Debbo lamentare, purtroppo, come il Ministero della sanità non abbia ancora provveduto alla propria riforma; si parla tanto della funzione di indirizzo e di coordinamento di questo Ministero, però di fatto abbiamo solo dichiarazioni allarmanti del Ministro stesso, che certamente non tranquillizzano l'opinione pubblica.

Le mie dichiarazioni possono sembrare non consone alla mia posizione di componente della maggioranza; ma questo non è un problema di maggioranza o di minoranza, bensì di coscienza e quindi l'invito al Ministero della sanità ed al Governo è quello di intervenire in maniera molto drastica e pesante. Occorre la riorganizzazione dei NAS (200 carabinieri in tutto il territorio nazionale non possono far molto) e che si lavori di concerto con il Ministero delle finanze.

In un paese industriale le frodi non sono più individuali ma di massa e quindi vanno ricercate nei grossi stabilimenti e nelle grosse industrie. Secondo i dati accertati non c'è stata una presenza costante degli organi di vigilanza e controllo, come non c'è ancora oggi in molti settori del nostro paese. Abbiamo un Ministero della sanità che ha bisogno di essere potenziato e rimodellato in ragione delle proprie competenze.

Questo è l'intervento finale di chi, pur avendo lavorato su questo provvedimento, sa bene che ancora una volta, senza i relativi controlli, esso sarà solo un atto formale di recepimento di due direttive comunitarie. Questo discorso lo riproporremo quando parleremo della importazione delle carni, in base alla direttiva di cui sono relatore e il cui esame si preannunzia difficile perchè si ricollega a venti altre direttive, una parte delle quali non è stata mai recepita.

Il provvedimento, così come viene proposto alla votazione finale, mi soddisfa; tuttavia non posso non sollecitare il Governo a provvedere perchè ci sia poi il conseguente atto amministrativo, che è quello più importante ai fini di una garanzia reale per i consumatori.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo si stia giungendo all'approvazione di questo disegno di legge, se non in modo tempestivo rispetto alla direttiva comunitaria del 1981, almeno in modo tempestivo rispetto alla seconda direttiva, quella del dicembre del 1985. Quindi esprimo soddisfazione, a nome del Governo, per il lavoro svolto da lei, signor Presidente, e da tutti i colleghi, lavoro che ci ha permesso di approvare definitivamente — sia pure con i doverosi approfondimenti — questo disegno di legge.

Devo poi aggiungere, in relazione alle perplessità ancora manifestate sugli articoli 6 e 7, che questi articoli sono stati ampiamente valutati e discussi e consentono un allineamento della normativa italiana a quella comunitaria. In sede comunitaria ci siamo battuti per anni perchè si giungesse ad una definizione di questa problematica ed anche perchè la normativa fosse uguale per tutti gli stati della Comunità, ottenendo con questa ultima direttiva dei risultati positivi. È per questo motivo che, con gli articoli 6 e 7, abbiamo cercato di porci in linea con la normativa comunitaria; se non ci fossimo adeguati in questo senso, ci saremmo trovati nuovamente in una posizione diversificata e quindi di penalizzazione rispetto agli altri stati della Comunità europea. Pertanto, siamo fermamente convinti che l'approvazione degli articoli 6 e 7 sia un fatto positivo, sia per le ragioni che ho esposto sia perchè sostanzialmente essi tengono conto della salute umana ed offrono la massima garanzia da questo punto di vista.

Sono anch'io dell'avviso che su questo provvedimento non sia necessario nè opportuno fare considerazioni che vadano al di là della materia che stiamo trattando. Desidero però ribadire che il nostro primo obiettivo è stato quello di tutelare la salute dei cittadini. Con gli articoli dall'11 al 16 si è voluto puntualizzare in modo molto preciso una serie di controlli sia sulla produzione delle materie prime che sull'impiego di queste sostanze, che avverrà esclusivamente per uso terapeutico, con il divieto assoluto per l'ingrasso.

A livello comunitario abbiamo condotto una battaglia dura e difficile, ma abbiamo avuto la soddisfazione di constatare che l'ultima direttiva ha recepito le istanze portate avanti dall'Italia.

Devo aggiungere, infine, che al Ministero della sanità non possono essere imputate responsabilità istituzionalmente attribuite alle Regioni. Non è questa la sede, soprattutto non è questo il momento più idoneo per affrontare questa problematica, però mi preme sottolineare che essa in futuro necessiterà di un maggiore approfondimento. Teniamo presente, infatti, che i compiti del Ministero e quelli delle Regioni sono distinti pur operando nella stessa direzione, quindi non si possono imputare al Ministero della sanità delle inadempienze che sono da imputare ad altri organi.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare il relatore per l'appassionata opera che ha svolto con competenza professionale e parlamentare e con stile politico inconfondibile. Voglio, inoltre, ringraziare tutti i colleghi che hanno contribuito con grande impegno alla realizzazione di questo provvedimento. Già in altre occasioni la Commissione sanità si è distinta per la grande sensibilità ed attenzione che ha dimostrato verso questi problemi; basti ricordare l'impegno con il quale ha lavorato sul problema dell'eutrofizzazione dell'Adriatico, sul problema del controllo dei detersivi per tutelare la salute umana. Altre questioni importanti ci attendono, questioni che in parte sono già state anticipate dal relatore: quella dell'importazione e della vendita delle carni animali ed altre questioni che riguardano tutto il settore alimentare. Sono convinto che riusciremo con grande responsabilità e rapidità a dare delle risposte positive a queste problematiche.

Desidero ringraziare il Governo per l'opera svolta in sede comunitaria e per aver sostenuto le nostre tesi con il massimo rigore possibile. Ciò infatti ha permesso che la Comunità economica europea si avvicinasse maggiormente alle nostre posizioni; questo è un merito che va riconosciuto al Governo e va sottolineato.

Credo che il provvedimento che stiamo per approvare sia di notevole rigore e recepisca le norme della Comunità europea. Nel complesso esso contiene una serie di norme preventive, di controllo e dissuasive che, ritengo, siano tra loro molto equilibrate.

Ci auguriamo che le norme che ci accingiamo ad approvare nel complesso vengano pienamente applicate e costituiscano uno strumento di progresso per la tutela della salute, così come viene prescritto anche dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui si prevede un impegno di tale Servizio anche per quanto riguarda la prevenzione di tutti i possibili

inquinamenti che possono determinare uno sconvolgimento dell'ecosistema inteso in senso lato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE